



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Linee guida per l'accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato

A. Requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi di dottorato delle Università

1. Requisito A1): Qualificazione scientifica della sede del dottorato - (rif. art. 2, c. 1, del DM n. 45/2013)

Il requisito relativo alla qualificazione scientifica delle Università e degli eventuali altri soggetti partecipanti, in convenzione o consorzio, al dottorato è verificato se è soddisfatto il requisito A4.

In caso di Dottorato con valutazione positiva a seguito della partecipazione a bandi internazionali viene omessa la verifica del requisito A4, relativa alla qualificazione del collegio dei docenti. Infatti sono in ogni caso accreditati i corsi che hanno conseguito una valutazione positiva in seguito alla partecipazione a bandi internazionali.

Qualora tra i soggetti partecipanti al dottorato siano inclusi Università o enti di ricerca italiani o stranieri (art.2 e art. 10 del DM n. 45/2013) o imprese impegnate in attività di Ricerca e Sviluppo (art. 11 del DM n. 45/2013), si richiede altresì il rispetto delle condizioni di seguito indicate:

a) Dottorato in collaborazione con Università e/o Enti di ricerca italiani o stranieri.
Se il Dottorato è in collaborazione con Università e/o Enti di ricerca stranieri deve essere soddisfatta la seguente condizione: che l'istituzione estera offra già corsi di dottorato nei medesimi settori disciplinari accreditati dalla propria agenzia nazionale.

Se l'istituzione partecipante è un ente di ricerca pubblico o privato italiano deve essere verificato che si sia sottoposto all'ultima VQR, collocandosi nei primi tre quartili della distribuzione nazionale (atenei ed enti di ricerca) degli indicatori R ed X1 relativi ai settori scientifico disciplinari di riferimento. In caso contrario, verrà valutata la produzione scientifica negli ultimi 5 anni dei componenti del collegio afferenti all'istituzione;

b) Dottorato in collaborazione con imprese (Dottorato industriale). Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni, relative alla verifica della presenza di attività di Ricerca e Sviluppo da parte dell'impresa:

- I. partecipazione con esito positivo a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
- II. presenza di sezioni aziendali dedicate ad attività di Ricerca e Sviluppo.

2. Requisito A2). Tematiche del dottorato ed eventuali curricula - (rif. art. 6, c. 2, del DM n. 45/2013)



Il corso di dottorato (e la relativa titolatura) deve far riferimento a tematiche e metodologie di ricerca affini e fra loro coerenti. Nel caso di corsi organizzati in curricula, il collegio deve assicurare un'adeguata numerosità dei docenti rispetto alle tematiche degli stessi. Alla domanda di accreditamento andrà allegata l'indicazione di un sito web dove sia visibile l'offerta formativa prevista ed erogata.

3. Requisito A3). Composizione del collegio dei docenti - (rif. art. 4, c. 1, lett. a; art. 6, c. 4, del DM n. 45/2013)

Tale requisito è rispettato se risultano soddisfatte le condizioni rilevate da ciascuno degli indicatori di seguito riportati:

I) Numerosità dei componenti, come indicati in Tabella 1. Tale indicatore non trova applicazione, ai sensi dell'art. 5, c. 2, del DM n. 45/2013, per le Scuole superiori ad ordinamento speciale, che hanno come loro elemento costitutivo la formazione dottorale. In ogni caso, ciascun docente può essere conteggiato una sola volta su base nazionale¹.

Tabella 1

Numerosità del collegio	Note
Numero minimo Componenti = 16	Compreso il coordinatore.
Numero minimo Professori = 12, ovvero 8 in caso di dottorati in convenzione o consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione che impieghino nel collegio 4 dirigenti di ricerca, ricercatori e primi ricercatori.	Compresi i docenti con analogo qualifica in Università straniere.
Percentuale massima ricercatori= 25%	
Percentuale massima ricercatori di enti pubblici di ricerca di alta qualificazione = 25%	Nei casi di dottorati in convenzione o consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione
Percentuale minima di componenti appartenenti ai soggetti proponenti = 50% del Collegio	Professori o ricercatori appartenenti all'università sede amministrativa del corso e alle eventuali altre Istituzioni

¹ Per le Scuole superiori ad ordinamento speciale, fermo restando che la numerosità minima del collegio può essere inferiore a 16, nell'ambito di tale numerosità possono essere conteggiati per 1 sola volta a livello nazionale i docenti provenienti da altre Università, mentre i docenti della Scuola impegnati in collegi della stessa non possono partecipare a collegi di altri atenei.



	convenzionate/consorziate.
--	----------------------------

- II) Il coordinatore del corso di dottorato deve essere un professore a tempo indeterminato in servizio presso l'ateneo proponente o una delle Università partecipanti al corso di dottorato.
- III) Indicatore relativo al grado di copertura dei SSD. I componenti del collegio devono garantire un grado di copertura pari ad almeno l'80% dei Settori Scientifico Disciplinari del corso. Per i componenti non universitari, l'Università provvede a indicare il relativo SSD cui gli stessi sono associabili.

4. Requisito A4). Qualificazione del collegio dei docenti - (rif. art. 4, c. 1, lett. b, del DM n. 45/2013)

Il requisito relativo alla qualificazione del collegio dei docenti è soddisfatto se sono congiuntamente verificate le seguenti due condizioni:

(a) Ciascun componente del Collegio ha pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni.

(b) Settori bibliometrici: ciascun componente supera il primo indicatore ASN per l'abilitazione di II fascia.

Settori non bibliometrici: ciascun componente supera la terza soglia per l'abilitazione di II fascia oppure la prima soglia per l'abilitazione di II fascia.

Qualificazione scientifica del coordinatore. Deve essere un professore a tempo indeterminato la cui valutazione viene effettuata sulla base del curriculum del medesimo, che ne garantisca la qualificazione e la capacità organizzativa in campo scientifico. A tal fine vanno accertati i seguenti requisiti:

possedere almeno due dei valori soglia previsti per i Commissari dell'Abilitazione scientifica nazionale ai sensi del DM 120/2016;

oppure:

soddisfare almeno 2 delle seguenti condizioni:

1. avere diretto per almeno un triennio comitati editoriali o di redazione di riviste scientifiche di classe A (per i settori non bibliometrici) o presenti nelle banche dati WoS e Scopus (per i settori bibliometrici);
2. avere svolto il coordinamento centrale di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali o internazionali competitivi;



3. avere partecipato per almeno un triennio al Collegio dei docenti di un Dottorato di ricerca.

5. Requisito A5) Numero Borse di dottorato - (rif. art. 4, c. 1, lett. c, del DM n. 45/2013)

Tale requisito è rispettato se risultano soddisfatte le condizioni rilevate da ciascuno degli indicatori riportati in tabella 2. Tali indicatori non trovano applicazione ai sensi dell'art. 5, c. 2, del DM n. 45/2013 per le Scuole superiori ad ordinamento speciale.

Tabella 2

Numerosità borse (o forme di finanziamento equivalenti)	Note
Numero medio per corso di dottorato = 6*	La media è calcolata non tenendo conto dei dottorati in collaborazione (consorzio/convenzione) con università estere e/o imprese.
Numero minimo per corso di dottorato = 4*	Per i corsi attivati singolarmente, ovvero in collaborazione (consorzio/convenzione) con università estere e/o imprese.
Numero minimo per i dottorati in collaborazione (convenzione/consorzio) con altri Atenei italiani e/o enti di ricerca = $3 \times N$, dove N=numero totale di soggetti partecipanti	il numero di borse assicurate per ogni ciclo da ciascun soggetto deve essere ordinariamente non inferiore a tre e, in ogni caso, un multiplo di tre in relazione al numero di soggetti partecipanti

*Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento equivalenti (assegnio di ricerca, i contratti di apprendistato; posti con borsa riservati a laureati in Università estere, posti riservati a borsisti di Stati esteri, posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale, posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) previsti da atti convenzionali con l'impresa).

6. Requisito A6) Sostenibilità del corso - (rif. art. 4, c. 1, lett. d, e art. 9, cc. 2 e 3, del DM n. 45/2013)

Tale requisito è rispettato se risultano soddisfatte tutte le condizioni di seguito indicate:

- I. il numero di borse di dottorato (o forme di finanziamento equivalenti) deve essere congruo rispetto al numero di posti messi a bando al fine di evitare un elevato e ingiustificato numero di dottorandi senza borsa (indicatore di scarsa sostenibilità del corso). Si ritiene congruo un numero di borse pari ad almeno il 75% dei posti disponibili;
- II. a ciascun dottorando, con o senza borsa, va comunque assicurato un budget per attività di ricerca non inferiore al 10% dell'importo della borsa, finalizzato a sostenere la



mobilità, interna e internazionale, del dottorato e le spese pertinenti al percorso formativo;

- III. a ciascun dottorando con borsa va assicurato un importo aggiuntivo massimo pari al 50%, per soggiorni di ricerca all'estero fino a un massimo di 18 mesi.

Sarà altresì positivamente valutata e considerata ai fini di cui sopra la disponibilità di fondi di ricerca nei settori disciplinari del dottorato, derivanti da bandi competitivi o resi disponibili dai soggetti proponenti.

Si sottolinea che l'impegno esclusivo a tempo pieno del dottorando va disciplinato nell'ambito del regolamento di dottorato di Ateneo, atteso che compete al collegio dei docenti autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato (per esempio lo svolgimento di compiti di guardia medica per i dottorandi di area medica); per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

7. Requisito A7) Strutture operative e scientifiche- (rif. art. 4, c. 1, lett. e, del DM n. 45/2013)

Tale requisito è rispettato se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- I) attrezzature e/o laboratori adeguati rispetto alla tipologia di corso di dottorato;
- II) patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso);
- III) banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali;
- IV) disponibilità di *software* specificamente attinenti ai settori di ricerca previsti;
- V) spazi e risorse per il calcolo elettronico.

8. Requisito A8) Attività di formazione- (rif. art. 4, c. 1, lett. f, del DM n. 45/2013)

Tale requisito è rispettato se risultano soddisfatte le seguenti condizioni relative alla presenza, anche in comune tra più dottorati, di:

- I) attività formative specifiche per il dottorato, eventualmente corredate di accertamento finale, sia di contenuto specialistico che interdisciplinare;
- II) attività di perfezionamento linguistico e informatico;
- III) attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale.

L'accertamento della sussistenza di tale requisito si basa sulla valutazione delle specifiche informazioni fornite dalla sede amministrativa del corso.



B. Requisiti necessari all'accreditamento dei corsi di dottorato delle Qualificate Istituzioni Italiane di Formazione e Ricerca Avanzate (rif. art. 2, c. 2, lett. b, del DM n. 45/2013)

Ai fini dell'accreditamento dei corsi di dottorato è richiesto il rispetto degli stessi requisiti A1-A8, nonché, ai sensi dell'art. 2, c. 3 e dell'art. 3, c. 4, dei seguenti ulteriori requisiti.

1. Requisito B1) Attività di formazione e ricerca - (rif. art. 2, co. 3, lett. a e c; art. 3, co. 4, lett. b, del D.M. n. 45/2013)

Tale requisito è rispettato se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- I. nello Statuto deve essere espressamente indicato tra i compiti istituzionali dell'ente l'attività di Formazione e Ricerca;
- II. documentato svolgimento di attività di didattica e di ricerca di livello universitario per almeno cinque anni continuativi immediatamente precedenti la richiesta di accreditamento, secondo elevati standard di qualità almeno pari a quelli richiesti per la didattica e ricerca universitaria, e specializzazione nel settore in cui si intende attivare il corso di dottorato;
- III. in caso di prima richiesta di accreditamento, aver svolto nel precedente quinquennio, corsi di dottorato in convenzione con un'università di riferimento, quale sede amministrativa, per il rilascio del titolo accademico, con evidenza della stretta connessione dell'attività di ricerca svolta con l'università medesima.

L'accertamento della sussistenza di tale requisito si basa sulla valutazione:

- dello statuto dell'ente;
- della documentazione fornita dall'ente con riferimento alla attività didattica attraverso documentazione attestante in particolare il numero, le denominazioni, le tipologie dei corsi e il tipo di verifica finale dei corsi, nonché gli anni di attivazione e il numero di iscritti;
- eventuali lettere di referenza da parte del Rettore o legale rappresentante dell'Università italiana o straniera con cui vi siano state collaborazioni e gli atti convenzionali per lo svolgimento del dottorato;
- dei risultati della VQR (v. requisito B4) .

2. Requisito B2) Assenza di scopo di lucro - (rif. art. 2, c. 3, lett. b, del DM n. 45/2013)

L'accertamento della sussistenza di tale requisito si basa sull'esame dello statuto.



3. **Requisito B3) Requisiti organizzativi e disponibilità di risorse** - (rif. art. 2, c. 3, lett. d, del DM n. 45/2013)

Tale requisito è rispettato se risulta soddisfatto il requisito A6 e se il percorso formativo proposto prevede che nell'arco della durata dello stesso ogni dottorando per un periodo minimo di tre mesi effettui un soggiorno di studio/ricerca in Ateneo o laboratorio diverso dalla sede del dottorato.

4. **Requisito B4) VQR** - (rif. art. 2, c. 3, lett. e; art. 3, c. 4, lett. a), art. 4, c. 1, lett. A) del DM n. 45/2013)

Tale requisito è rispettato se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- I) Aver partecipato all'ultimo esercizio VQR effettuato con esito positivo, per tutte le strutture di ricerca appartenenti all'istituzione. A tal fine, nei SSD di riferimento del dottorato, l'ente deve trovarsi nel primo quartile della distribuzione nazionale (Atenei ed Enti di ricerca) degli indicatori R e X1, normalizzati per area dell'ultima VQR disponibile;
- II) Dichiarazione di impegno alla partecipazione continuativa alla VQR.
- III) Il collegio dei docenti deve essere composto in maggioranza da professori universitari.

Decisione finale di accreditamento e sua verifica periodica.

Il rispetto di ciascuno dei requisiti sopraindicati (A1-A8 per le Università; A1-A8 e B1-B4 per le Qualificate Istituzioni Italiane di Alta Formazione e Ricerca) è condizione necessaria ai fini dell'accREDITAMENTO a decorrere **dall'a.a. 2018/19** dei nuovi corsi, dei corsi che hanno completato il loro terzo ciclo e di quelli che gli Atenei vorranno autonomamente sottoporre per il nuovo accREDITAMENTO sulla base delle presenti linee guida.

Saranno comunque considerati come nuovi anche i corsi di dottorato che hanno cambiato il coordinatore o più del 20 % dei componenti del Collegio.

L'accREDITAMENTO ha durata quinquennale, pari a 3 cicli consecutivi, ed è subordinato alla permanenza per tutta la sua durata del rispetto dei requisiti sopraindicati, verificata annualmente da parte dell'ANVUR, anche sulla base dell'attività dei nuclei di valutazione di Ateneo (o dei corrispondenti organi di valutazione interna delle Qualificate Istituzioni di Alta Formazione e Ricerca) secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. n. 45/2013. L'ANVUR procede altresì alla verifica del possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato nell'ambito dei processi di accREDITAMENTO periodico delle sedi, secondo quanto previsto dal D.M. n. 6/2019, sulla base degli indicatori riportati nell'allegato E dello stesso decreto e secondo le informazioni riportate nella SUA-RD, in relazione alle dotazioni strutturali.



I requisiti A2, B1 e B2, sono oggetto di verifica annuale nel caso di cambiamento della titolazione del corso e/o di uno o più curricula, ovvero nel caso di modifiche statutarie da parte delle Istituzioni non universitarie.

Il requisito A.4 viene annualmente verificato in relazione agli eventuali cambiamenti del coordinatore e/o della composizione del collegio dei docenti.

La verifica di permanenza del requisito B4 viene fatta a conclusione dell'esercizio VQR successivo a quello utilizzato per il primo accreditamento.

DOTTORATI INNOVATIVI

Fatto salvo il rispetto dei requisiti necessari per l'accREDITAMENTO iniziale come illustrati nelle linee guida di cui sopra, i dottorati potranno altresì essere qualificati come dottorati innovativi se presentano almeno una delle seguenti caratteristiche, che saranno accertate dall'ANVUR in sede di accreditamento del corso:

DOTTORATO INNOVATIVO – INTERNAZIONALE

- Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri - v. requisito A1, lett. a);
- Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali (es.: Marie Skłodowska Curie Actions, ERC) – v. requisito A1, lett. b);
- Collegio di dottorato composto per almeno il 25% da docenti appartenenti a qualificate università o centri di ricerca stranieri.
- Presenza di eventuali *curricula* in collaborazione con Università/Enti di ricerca estere e durata media del periodo all'estero dei Dottori di ricerca pari almeno a 12 mesi;
- Presenza di almeno 1/3 di iscritti al Corso di Dottorato con titolo d'accesso acquisito all'estero;

DOTTORATO INNOVATIVO – INTERSETTORIALE (ivi compreso il dottorato industriale)

- Dottorato in convenzione con Enti di Ricerca – Requisito A1, lett. a);
- Dottorato in convenzione con le imprese o con enti che svolgono attività di ricerca e sviluppo – (requisito A1, lett. b);
- Dottorato selezionato su bandi internazionali con riferimento alla collaborazione con le imprese (requisito A1, lett. b).
- Dottorati inerenti alle tematiche dell'iniziativa "Industria 4.0";
- Presenza di convenzione con altri soggetti istituzionali su specifici temi di ricerca o trasferimento tecnologico e che prevedono una doppia supervisione;



Sono altresì ricompresi in tale ambito i dottorati a caratterizzazione industriale valutati positivamente dall'ANVUR ai fini dell'attribuzione delle risorse del PON, sulla base dei criteri e delle procedure indicate nel relativo bando ministeriale.

DOTTORATO INNOVATIVO – INTERDISCIPLINARE

- Dottorati (con esclusione di quelli suddivisi in *curricula*) con iscritti provenienti da almeno 2 aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 30% (rif. Titolo LM o LMCU);
- Corsi appartenenti a Scuole di Dottorato che prevedono contestualmente ambiti tematici relativi a problemi complessi caratterizzati da forte multidisciplinarietà;
- Dottorati inerenti alle tematiche dei "Big Data", relativamente alle sue metodologie o applicazioni;
- Dottorati che rispondono congiuntamente ai seguenti criteri:
 - presenza nel Collegio di Dottorato di docenti afferenti ad almeno due aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 20% nel Collegio stesso;
 - presenza di un tema centrale che aggrega coerentemente discipline e metodologie diverse, anche con riferimento alle aree ERC.